



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Ufficio I- Sezione I Affari generali

Settore V - Relazioni Sindacali

Alle OO.SS.
Comparto Sicurezza
Puglia e Basilicata

Oggetto: Espletamento dei servizi di polizia stradale da parte del Corpo di Polizia Penitenziaria al di fuori dell'attività di servizio.

In riferimento alle lettere sindacali pervenute a quest'Ufficio circa il provvedimento DAPPR22.30/11/2022.0060370.U avente pari oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia, si comunica che quest'Ufficio, alla luce dei dubbi interpretativi sorti, considerato che la questione in esame assume rilievo nazionale concernendo le funzioni svolte da tutti i poliziotti penitenziari, ne ha sospeso temporaneamente l'efficacia, trasmettendo l'intero carteggio, per un autorevole parere, all'Ufficio X – Traduzioni e Piantonamenti – Servizio Centrale di Polizia Stradale.

Gli sviluppi della questione saranno da quest'Ufficio con sollecitudine partecipati a codeste OO.SS. non appena perverrà il riscontro dipartimentale richiesto.

Cordiali saluti.

Il Provveditore
Martone



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO DELLA PUGLIA E BASILICATA
U.S.T. – Settore Polizia Stradale

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari di Puglia e Basilicata

Ai Comandi N.I.T.P. e N.T.P. di Puglia e Basilicata

Oggetto: Espletamento dei servizi di polizia stradale da parte del Corpo di Polizia Penitenziaria al di fuori dell'attività di servizio.

Con riferimento all'oggetto, al fine di riscontrare specifica richiesta del Comando N.I.T.P. di Lecce, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Si richiama qui il dettato dell'art. 12, co. 1, D. Lgs. 285/1992 (rubricato "Espletamento dei servizi di polizia stradale) ed, in particolare, la lettera f – bis), a tenore della quale l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: " al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto ".

Tale scelta legislativa, che inquadra come secondario lo svolgimento dei servizi di polizia stradale da parte del Corpo di Polizia penitenziaria, tenuta ad espletarli solo *"in relazione ai compiti d'istituto"*, si fonda sul presupposto che i suddetti servizi costituiscono competenza esclusiva e/o prevalente di altri Corpi: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza. Si osserva che anche all'interno della stessa Polizia di Stato l'attività è svolta in via principale dalla specialità della Polizia stradale.

Il legislatore ha, dunque, voluto dare una chiara e tassativa impostazione allo svolgimento dell'attività *de qua*, stabilendo una competenza a carattere generale per alcuni Corpi ed una a carattere sussidiaria/complementare per altri (fra i quali rientra la Polizia penitenziaria), in virtù del fatto che i Corpi appartenenti alla seconda categoria hanno una *mission* e dei prioritari compiti istituzionali di diversa natura.

L'impostazione della legge, che costituisce fonte primaria, non derogabile da fonti di rango inferiore e che è stata sempre richiamata dalle circolari dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresenta un precetto a cui ogni appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria deve dare esecuzione.

Si ribadisce, pertanto, che, in ossequio ai dettami del C.d.s., i servizi di polizia stradale, ivi compresa l'attività di *"prevenzione e accertamento delle violazioni alla circolazione stradale"* (art. 11, lett a), D. Lgs. 285/1992) dovranno essere svolti unicamente in relazione ai compiti d'istituto e non fuori dall'attività di servizio. Ciò anche per ovvie ragioni di opportunità, in considerazione del notevole e prioritario carico di lavoro che grava sugli appartenenti al Corpo in relazione ai propri compiti istituzionali.

Si prega di dare massima diffusione alla presente e, confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GST
Simona Magnone

v. 20/11/22